



COMUNE DI BOLOGNA



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N°PROGR.



| | |
|--------------|-----------------------------------|
| CONSEGNA | VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE |
| DATA E PROT. | DATA E PROT. |

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

ACCORDO QUADRO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIAE SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI - VIA GRAMSCI PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|---|--|-----------|---|---|--|---|
| PROGETTO ARCHITETTONICO ARCH. MARCO RIZZOLI | | PROGETTO STRUTTURALE | | PROPRIETA' AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 275 del 26/10/2016 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi) | | | | | | |
| PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ARCH. MARCO RIZZOLI | | PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ARCH. MARCO RIZZOLI | | | DIRETTORE GENERALE Dott. ssa Chiara Gibertoni | | | | | |
| COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ARCH. MARCO RIZZOLI | | COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE ARCH. MARCO RIZZOLI | | | RESPONSABILE UO Servizi Progettazione Edile RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Francesco Rainaldi | | | | | |
| PRESIDIO: SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI - VIA GRAMSCI | | | | COLLABORATORE/ESTENSORE | | | | | | |
| EDIFICIO: 066A - FABBRICATO PRINCIPALE | | CODICE EDIFICIO 066A | | | | | | | | |
| PIANO: / | | | | DIREZIONE LAVORI | | | | | | |
| ELABORATO: ELABORATI GENERALI Schema di Contratto | | | | CODICE PROG. ELAB. N. PE EG. SOSTITUISCE IL N. SOSTITUITO DAL N. | | | | | | |
| ARCHIVIO USL N.: | DATA: 30/3/2018 | SCALA: / | REFERENTE AMMINISTRATIVO: Dott. Sara Corradi MOD01 PsqB01 ADT Rev. 5 del | AGGIORNAMENTI <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td> <td>27/4/2018</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>4</td> </tr> </table> | 1 | 27/4/2018 | 3 | 2 | | 4 |
| 1 | 27/4/2018 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | | 4 | | | | | | | | |
| ARCHIVIO N.: | | FILE: PE.EE.01.R1 | | | | | | | | |

Repertorio n° _____ del _____

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA USL DI BOLOGNA

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle
facciate della sede di via Gramsci – Bologna

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di
_____, con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

a) L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in
Bologna, via Castiglione, n° 29, codice fiscale e partita IVA
02406911202, rappresentata da Dott. Ing. Francesco Rainaldi,
domiciliato per la carica presso la stessa Azienda USL di Bologna, nato
a Pescocostanzo (AQ), il 26.08.1956, in qualità di Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale (di seguito denominata
semplicemente AUSL o stazione appaltante), a quanto infra autorizzato
in forza di deliberazione n. 275 del 26 ottobre 2016;

b) _____ nato a _____ il
_____, residente in _____, via

in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede
in _____, via

codice fiscale [] e partita IVA
[] che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione

Patrimoniale n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate della sede di via Gramsci in Bologna, per un importo da appaltare di euro 1.218.008,17 di cui euro 1.005.448,03 oggetto dell'offerta di ribasso e euro 212.560,14 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta

- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. 1389 in data 10/05/2018, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del _____ %;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati in particolare all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)
di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro 212.560,14 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la

liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59 comma 5bis del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto il computo metrico estimativo; l'indicazione delle voci delle quantità in essa contenuta non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, sebbene determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; i prezzi unitari di progetto sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indir

ZZO _____,
presso _____.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. UNICREDIT BANCA - Bologna - mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa emissione della relativa fattura nelle modalità indicate al comma 11 dell'articolo 27 "Pagamenti in acconto" del Capitolato speciale d'appalto.

3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «____», è/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i_ signor_

4. L'appaltatore conduce i lavori personalmente.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi.

2. Per il resto si richiama l'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere all'articolo 18 "Termini per l'ultimazione dei lavori", per ogni giorno naturale consecutivo è applicata la penale indicata all'articolo 22 "Penali in caso di ritardo", del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori secondo quanto stabilito agli articoli

20 “Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori” e 21 “Sospensioni ordinate dal RUP” del Capitolato speciale d’appalto.

2. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
3. Qualora i periodi di sospensione ordinati dal RUP per cause di pubblico interesse o particolare necessità superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d’appalto, in particolare agli articoli 66 “Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore” e 67 “Obblighi speciali a carico dell’appaltatore”.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto specificato agli articoli 33 "Lavori a misura", 34 "Lavori a corpo", 35 "Lavori in economia" e 36 "Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera" del capitolato speciale d'appalto.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Si applica quanto previsto all'articolo 31 "Revisione dei prezzi" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti.
2. Si richiamano gli articoli 41 "Variazione dei lavori" e 42 "Varianti per errori od omissioni progettuali" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Si applica quanto stabilito dagli articoli 26 "Anticipazione", 27 "Pagamenti in acconto" e 28 "Pagamenti a saldo" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. Si applica quanto previsto dagli articoli 29 "Ritardi nel pagamento delle rate di acconto" e 30 "Ritardi nel pagamento delle rate di saldo" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15. Collaudo.

1. Si applica quanto previsto agli articoli 62 "Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione", 63 "Termini per il certificato di regolare esecuzione", 64 "Presenza in consegna dei lavori ultimati" e 65 "Garanzia" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. Si applicano gli articoli 25 "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini" e 61 "Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei

lavori” del Capitolato speciale d’appalto:

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

1. Si applica quanto previsto agli articoli 54 “Riserve e istanze dell’appaltatore”, 55 “Accordo bonario” e 56 “Definizione delle controversie” del Capitolato speciale d’appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia ai sensi dell’articolo 30 comma 5bis del Codice dei contratti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'allegato XVII, punto I, lettera i), dello stesso decreto legislativo, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, la Stazione appaltante ha acquisito il Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario rilasciato in data ____ numero _____.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento del progetto posto a base di gara e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato o al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Adempimenti dell'appaltatore e clausole risolutive espresse del contratto.

1. L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art.1 comma 53 della legge 190/2012 l'appaltatore s'impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L'appaltatore s'impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti del medesimo appaltatore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'appaltatore s'impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente capoverso e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
4. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.L.n.159/2011 ovvero dovessero sussistere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali d'interesse. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente capoverso a carico del subappaltatore comporterà la revoca del subappalto e/o subcontratto; a tal fine è obbligo dell'appaltatore inserire in tutti i subcontratti la clausola

risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente (che dovrà accettarla espressamente). Qualora il contratto d'appalto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la penale sarà applicata mediante detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in relazione alle prestazioni eseguite.

5. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all'Autorità di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del medesimo appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p.. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non consegirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà la stazione appaltante a dichiarare all'altra parte l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 comma 2 c.c.
7. Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456

c.c. , nell'eventualità che nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 – 318- 319 - 319 bis – 319 ter, 319 quater- 320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis c.p. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non consegirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà la stazione appaltante a dichiarare all'altra parte l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 comma 2 c.c.

8. L'appaltatore dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti;
3. Tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente punto 2, e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto;
5. Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dell'articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010;
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso dall'articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti.
4. Si veda l'art. 53 "Pagamento dei subappaltatori" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 ovvero 1.2.1 allegato al d.m. 19 gennaio 2004, n. 31.

Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ di _____ agenzia/filiale _____ con i massimali indicati all'articolo 40 "Obblighi assicurativi a carico dell'impresa" del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 25. Codice di comportamento ex DPR n.62/2013.

1. L'appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo appaltatore (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, subaffidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto dell'appaltatore, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerato grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà la stazione appaltante ad esperire la procedura di risoluzione del contratto con le modalità di cui all'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore dichiara, altresì di avere ricevuto dalla stazione appaltante copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n.7 del 31 gennaio 2014, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà gli effetti di cui all'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti indicati all'articolo 9 "Documenti che fanno parte del contratto" del Capitolato speciale d'appalto.
- 2) Costituisce inoltre documento contrattuale il Codice di comportamento Aziendale dell'Azienda Usl di Bologna approvato con deliberazione n. 7 del 31/01/2014.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia per quanto ancora vigente.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto in misura del 10%.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art.

1341 del codice civile

L'appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 7 comma 1 (Penale per i ritardi), 8 commi 1, 2, 3 e 4 (Sospensioni o riprese dei lavori), 16 commi 1 e 2 (Risoluzione del contratto), 17 comma 1 (Controversie), 18 comma 3 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – trattenute / escussione garanzia), 22 commi 1, 2, 3 e 4 (Subappalto) del presente contratto e agli articoli 13 commi 4 e 5 (Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e esecuzione); 14 commi 4 e 5 (Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio); 20 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori), 21 commi 1, 2, 3, 4 (Sospensioni ordinate dal RUP), 22 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (Penali in caso di ritardo), 24 commi 1, 2 e 3 (Inderogabilità dei termini di esecuzione), 25 commi 1, 2, 3 e 4 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), 32 commi 1 e 2 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 36 comma 1 (Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera), 38 comma 4 ultimo capoverso (Garanzia per l'esecuzione del contratto), 53 commi 1, 2, 3, 4 (Pagamento dei subappaltatori), 54 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Riserve e istanze dell'appaltatore) 56 commi 1, 2 e 3 (Definizione delle controversie), 57 comma 2 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), 61 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Risoluzione del contratto- Esecuzione d'ufficio dei lavori), 63 commi 1 e 2 (Termini per l'accertamento della regolare esecuzione), 66 commi 1 e 2 da nn.1 a nn.97 (Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore), 67 commi 1, 2, 3 e 4 (Obblighi speciali a carico dell'appaltatore), 73 commi 1, 2, 3 e 4 (Penali per inadempienze) del capitolato speciale d'appalto – parte generale.

L'appaltatore
